

Delibera n. 7 del 28 gennaio 2022

OGGETTO: Costituzione Comitato Unico di Garanzia – determinazioni.

La Giunta camerale

Riferisce la Segretaria Generale,

“L’articolo 21 comma 1 lett. c) della legge 183/2010 stabilisce che le pubbliche amministrazioni debbano procedere alla costituzione del “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, che va a sostituire, unificandone le competenze, i previsti Comitati per le pari Opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing.

L’unicità del CUG, come evidenziato dal legislatore, risponde all’esigenza di garantire maggiore efficacia ed efficienza nell’esercizio delle funzioni alle quali il nuovo organismo è preposto, rappresentando un elemento di razionalizzazione poiché si viene ad eliminare la proliferazione di comitati.

In ordine alle finalità del Comitato, il citato articolo 21 stabilisce altresì che: *“il Comitato **ha compiti propositivi, consultivi e di verifica** ed opera in collaborazione con la consigliera o il consigliere nazionale di parità, contribuisce all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l’efficienza delle prestazioni collegate alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.*

Le modalità di funzionamento dei comitati unici di Garanzia sono disciplinate da linee guida contenute in una direttiva emanata di concerto dal Dipartimento della funzione Pubblica e dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.

La direttiva sopra richiamata, avente ad oggetto le linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG, al punto 3.1, rubricato “Modalità e funzionamento”, ha disciplinato la composizione dell’organismo prevedendo che:

- il Comitato abbia composizione paritetica e sia formato da componenti designati da ciascuna delle Organizzazioni sindacali rappresentative, ai sensi degli artt. 40 e 43 del d.lgs. 165/2011, e da un numero pari di rappresentanti dell’Amministrazione, nonché da altrettanti componenti supplenti, assicurando nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi;
- i componenti del Comitato rimangano in carica 4 anni e l’incarico possa essere rinnovato una sola volta;
- il comitato si intende costituito e possa operare ove sia nominata la metà più uno dei componenti previsti.

La costituzione formale del Comitato rientra nella competenza della Giunta, mentre al Segretario Generale, quale dirigente di vertice spetta la nomina ai sensi del punto 3.1.3 della direttiva richiamata. Al riguardo è previsto che il Presidente del Comitato sia scelto tra gli appartenenti ai ruoli della stessa Amministrazione e debba possedere tutti i requisiti specificati nella stessa direttiva, oltre ad elevate capacità organizzative e comprovata esperienza maturata anche in analoghi organismi o nell’esercizio di funzioni di organizzazione e gestione del personale. D’altra parte, considerata la complessità dei compiti demandati al CUG, anche gli altri componenti devono essere dotati di requisiti di professionalità, esperienza, ed attitudine da accertare tramite curriculum. In ottemperanza all’art. 21 della l. 183/2010, è stata avviata la procedura di costituzione del CUG e, conseguentemente, è stato chiesto alle OO.SS rappresentative – CGIL, CISL e UIL, di individuare i componenti di rispettiva competenza ed al personale camerale di presentare candidature.

Che hanno espresso la propria intenzione a far parte del predetto CUG le sig.re Giuseppina Padalino

e Rosalba Prete e che la UIL, unica sigla sindacale rimasta a rappresentare il personale in servizio, ha comunicato i propri designati nelle persone del Rag. Salvatore Tomasello e della sig.ra Giovanna Costantino, rispettivamente come componente effettivo e supplente”.

La Giunta camerale

Udita la relazione della Segretaria Generale;

Visto l'art. 21 della l. 183/2010 che dispone in capo alle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di costituire, al proprio interno, entro 120 giorni dalla sua entrata in vigore e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Comitato Unico di Garanzia;

Vista la direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità del 4 marzo 2014.;

Richiamato l'art. 57 comma 5 del D.lgs. 165/2001, come novellato dall'art. 21 della legge 183/2010, il quale prevede che *“la mancata costituzione del CUG comporta la responsabilità dei dirigenti incaricati della gestione del personale, da valutare anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi”*;

Preso atto della disponibilità delle sigg.re Giuseppina Padalino e Rosalba Prete, entrambe funzinarie direttive, a fungere da rappresentanti per l'amministrazione in seno al costituendo CUG;

Preso atto, altresì, che l'unica rappresentanza sindacale è costituita dalla sigla UIL e che, per essa, sono stati designati, quali rappresentanti, il rag. Salvatore Tomasello e la sig.ra Giovanna Costantino;

Delibera

- 1) di costituire il Comitato Unico di Garanzia come segue:
 - a)n. 1 componente effettivo, Funzionario direttivo Giuseppina Padalino e n. 1 componente supplente, Funzionario direttivo Rosalba Prete, in rappresentanza dell'Amministrazione, di cui uno con funzioni di Presidente;
 - b) n. 1 componente effettivo, F.D. Salvatore Tomasello e n. 1 supplente, I. Giovanna Costantino in rappresentanza delle OO. SS. maggiormente rappresentative (UIL);
- 2) di demandare al CUG l'adozione, entro 60 gg dalla sua costituzione, del regolamento per la disciplina delle modalità di funzionamento;
- 3) di pubblicare la presente delibera nell'albo camerale online del sito istituzionale

La Segretaria Generale
Paola Sabella

Il Presidente
Ivo Blandina